

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Prov. Verona

REGOLAMENTO COMUNALE

C O S A P

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 2- Disposizioni generali	Pag. 2
Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporane	Pag. 2
Art. 4 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 3
Art. 5- Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	Pag. 3
Art. 6 - Obblighi del concessionario	Pag. 4
Art. 7 - Decadenza ed estinzione della concessione	Pag. 4
Art. 8 - Modifica, sospensione, revoca della concessione	Pag. 4
Art. 9 - Rinnovo della concessione	Pag. 5
Art. 10 - Commercio su aree pubbliche	Pag. 5
Art. 11 - Classificazione delle strade	Pag. 5
Art. 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	Pag. 6
Art. 13 - Modalità di applicazione del canone	Pag. 6
Art. 14 - Soggetto passivo	Pag. 7
Art. 15 - Riduzioni	Pag. 8
Art. 16 - Esenzioni	Pag. 8
Art. 17 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee	Pag. 9
Art. 18 - Sanzioni	Pag. 10
Art. 19 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	Pag. 10
Art. 20 - Funzionario Responsabile	Pag. 11
Art. 21 - Disciplina transitoria	Pag. 11
Art. 22 - Abolizione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	Pag. 11
Art. 23 - Entrata in vigore	Pag. 11

Art. 1
Oggetto
del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni ed autorizzazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico e l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in conformità ai criteri dettati dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Disposizioni
generali

1. Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano i centri abitati, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a 10.000 abitanti.
5. A tal fine, per il centro abitato, si fa riferimento alla delimitazione stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 26/06/93, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada".

Art. 3
***Occupazioni
permanenti e
temporanee***

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee, anche se ricorrenti.

Art. 4
***Richiesta di
occupazione di
spazi ed aree
pubbliche***

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi ed aree pubbliche di cui sopra, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:
 - Le generalità ed il domicilio del richiedente o dei richiedenti;
 - Il codice fiscale o la partita I.V.A.;
 - Il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - La durata dell'occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione;
 - La descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
4. La domanda, in caso di manifestazioni fieristiche, dovrà pervenire all'Ufficio competente almeno 60 giorni prima; negli altri casi, almeno 30 giorni prima dell'effettiva occupazione.

Art. 5
***Istruttoria
della domanda
e
rilascio
dell'atto di
concessione***

1. Le domande di occupazione sono inoltrate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione: massimo 10 anni per occupazioni permanenti;
 - d) l'importo del canone di occupazione al cui versamento è subordinato il rilascio della concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
 - f) Parere del Comando di Polizia Municipale che provvederà successivamente al controllo dell'occupazione effettuata.

Art. 6
***Obblighi del
concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire, su richiesta degli addetti alla Vigilanza Urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) i concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 7
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone riferito a concessioni, permanenti e temporanee il cui pagamento avviene anche in forma rateizzata;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'articolo di concessione del suolo, spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 8
Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al concessionario di richiedere il rimborso parziale o totale del canone di concessione già corrisposto.
3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione temporanea o permanente con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Se l'occupazione è già in corso, all'atto della comunicazione della rinuncia, non verrà effettuata alcuna restituzione del canone già corrisposto.

Per le occupazioni permanenti, rinnovabili automaticamente il concessionario in caso di rinuncia dovrà comunque versare il canone relativo all'anno in corso.
4. La revoca della concessione, la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 2°, del D.Lgs. 507/93, non dà diritto ad alcun rimborso.

<p>Art. 9 <i>Rinnovo della concessione</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili automaticamente alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. 2. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga all'ufficio competente, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
<p>Art. 10 <i>Commercio su aree pubbliche</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta all'ufficio competente. 2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.
<p>Art. 11 <i>Classificazione delle strade</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 2 categorie, secondo l'Allegato A e B del presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa più elevata. 4. La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta al 75% rispetto alla 1ª.

Art. 12
***Criteria per la
determinazione
e della tariffa
del canone***

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in n° 2 categorie;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
 - f) non sono soggette al canone le occupazioni di superficie complessiva inferiore a 1/2 metro quadrato o lineare.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'Allegato C del presente Regolamento.
3. L'importo dei canoni fino a £. 500 è arrotondato alle £. 1.000 per difetto, oltre £. 500 alle £. 1.000 per eccesso.
4. Le occupazioni permanenti indipendentemente dalla data di inizio delle stesse sono soggette al canone annuo.
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone previsto nell'Allegato C in base ai giorni e alla superficie occupata.

Art. 13
***Modalità di
applicazione
del canone***

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella realmente occupata.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase

di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.500 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000.

4. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
7. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
8. Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili.
9. Per le occupazioni permanenti e temporanee, la parte di superficie eccedente i 1000 metri quadrati è ridotta al 10 % .
Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici totali sono ridotte al 40 %.

Art. 14
Soggetto
passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto anche se abusivo.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento viene effettuato indifferentemente da uno o più dei contitolari, in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 15
Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per lavori edili, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta dell'80%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, fieristiche, religiose, scolastiche, la tariffa è ridotta del 98% purchè gli introiti eventualmente derivanti siano devoluti totalmente a scopo benefico e/o sociale.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% mediante convenzione rilasciata dall'ufficio competente. Si mantengono le concessioni rilasciate in precedenza.

Art. 16
Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate da imprese private per lavori edili su edifici di proprietà comunale;
- b) le occupazioni con tenda o simili fisse o retrattili;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) l'occupazione di spazi sovrastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore ai 50 centimetri;
- f) tutti i passi carrabili, ovvero quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- g) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o i posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- J) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;

Art. 17
***Versamento
del canone per
le occupazioni
permanenti e
temporanee***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare e comunque non oltre il 31/12 dell'anno del rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità può essere effettuato tramite c/c postale o direttamente al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone ve effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le stesse modalità previste nell'art. 17, comma 2.
5. Il versamento del canone va effettuato al "*COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA*" o al concessionario del servizio nelle forme consentite dalla Legge con arrotondamento a £. 1.000 per difetto, se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso, se è superiore a £. 500.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento per le occupazioni permanenti in 2 rate con scadenza 30/4 e 31/10, qualora l'importo del canone sia di importo superiore a £. 1.000.000.
7. Per le occupazioni temporanee, se l'importo supera £. 1.000.000, la somma può essere pagata in 2 rate le cui scadenze sono stabilite dall'ufficio competente. Per importi superiori a £. 3.000.000 può essere stabilita una diversa rateizzazione da concordare con il responsabile del servizio.
8. Per le occupazioni durante il mercato settimanale e simili, il pagamento anticipato deve avvenire entro il mese di APRILE.

Art. 18
Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 150% sul canone dovuto con un minimo di L. 100.000.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% sul maggior canone dovuto.
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 - 2 sono ridotte a 1/4 se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore provvede al versamento del canone comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5 % annuo.
6. Le sanzioni indicate nei commi 1 - 2 - 3 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 - 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 19
**Accertamenti,
riscossione
coattiva e
rimborsi**

1. Il Funzionario Responsabile controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.
Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il Funzionario Responsabile provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 Dicembre del 3° anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento del canone o della rata.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con le procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, dal Concessionario del Servizio di Riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

	<p>6. Gli interessati possono chiedere la restituzione, con apposita istanza rivolta al Funzionario Responsabile, delle somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 1 anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 5 % annuo.</p>
<p>Art. 20 <i>Funzionario Responsabile</i></p>	<p>1. Il Funzionario Responsabile (designato con delibera della Giunta) provvede all'applicazione del canone e all'esecuzione dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica.</p>
<p>Art. 21 <i>Disciplina transitoria</i></p>	<p>1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano rinnovate sino alla scadenza del termine per cui sono state rilasciate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.</p>
<p>Art. 22 <i>Abolizione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche</i></p>	<p>1. Dal 1° Gennaio 1999 è abolita la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 23 <i>Entrata in vigore</i></p>	<p>1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990, n. 142, e pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il giorno 1 Gennaio 1999.</p>